

DELIBERA N. 10/2024

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

XXX / TIM XXX

(GU14/638069/2023)

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del 01/03/2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito denominato *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS, del 12 luglio 2018, recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTO il nuovo Accordo Quadro concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni, sottoscritto il 20 dicembre 2022 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA la nuova Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 febbraio 2023;

VISTA l'istanza di XXX del 15/10/2023 acquisita con protocollo n. 02XXX8 del 15/10/2023;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 01/03/2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito della procedura di conciliazione, conclusasi con verbale di mancato accordo del 13/09/2023, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 15/10/2023 nei confronti di TIM XXX, d'ora in poi TIM, dichiarando quanto segue.

In data 24/09/2018 concludeva con TIM contratto di utenza telefonica mobile, numerazione 373XXXX263, con i servizi voce ed internet.

In seguito, richiedeva telefonicamente copia del contratto, avanzando numerose formali richieste e segnalazioni che rimanevano inevase.

In data 04/10/2021 procedeva altresì a fornire mail per l'invio di quanto richiesto sopra, senza ottenere alcun effetto.

In data 12/06/2023 inviava formale reclamo e contestuale richiesta della seguente documentazione:

“modulo di richiesta del servizio di portabilità del numero mobile (MNP)” data 24/09/2018 – codice PDV 3XX06 – ID 1-B2XXXY2; “riepilogo della commercializzazione – offerta prepagata – data 24/09/2018 – codice PDV 3XX06 (vedi allegato 1, pag.1/5).

In data 17/07/2023, dopo oltre un mese, senza neppure rispettare i tempi di risposta della “carta dei servizi di Tim”, otteneva risposta dal servizio clienti privati (vedi allegato 1, pag 4/5); “è da precisare che la definizione della controversia avvenuta in data 13/07/2022, quindi ben oltre i 120 giorni, non ha nessuna attinenza con la documentazione richiesta e la risposta appare del tutto illogica e priva di ogni fondamento”.

Solo in sede di conciliazione della controversia, in data 26/07/2023, veniva fornita copia conforme “modulo di richiesta del servizio di portabilità del numero mobile (MNP)” linea 373XXXX263.

“Non risulta sia possibile attivare un contratto di telefonia mobile solo ed esclusivamente con tale modulo”.

In base a tali premesse, l’istante ha richiesto:

a) Accertarsi e dichiararsi che TIM non ha fornito all’utente adeguata informativa in merito alle condizioni giuridiche ed economiche dell’offerta “Tim Five IperGO” al momento dell’adesione del contratto, avvenuta in data 24/09/2018;

b) Accertarsi e dichiararsi che TIM ha violato l’art. 4 dell’allegato A alla delibera n. 179/03/CSP del 24/07/2003;

c) Indennizzo € 100 per il mancato riconoscimento del diritto di ottenere copia del contratto;

d) Copia conforme all’originale di tutti i moduli contrattuali sottoscritti mancanti, nulla escluso, in particolare del modulo “riepilogo della commercializzazione – offerta prepagata – data 24/09/2018 – codice PDV 3XX06”;

e) Indennizzo delle spese di procedura pari a € 200.

2. La posizione dell’operatore

Costituitosi con memoria del 27/11/2023, l’operatore chiede il rigetto delle istanze di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e precisato quanto segue.

In via preliminare, eccepisce la domanda avversaria di indennizzo per “mancato riconoscimento del diritto di ottenere una copia del contratto”, in quanto non rientrante nel novero delle fattispecie indennitarie tipizzate ai sensi della Delibera n. 347/18 CONS.

Ugualmente dicasi per la domanda di indennizzo per le spese di procedura, rammentando che questa è completamente gratuita e che, pertanto, non si comprende a che titolo tali presunte spese, peraltro in alcun modo provate, dovrebbero essere indennizzate.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, controparte sottoscriveva in data 24/09/2018 un modulo di richiesta del servizio di portabilità del Numero Mobile (MNP) in TIM che, contrariamente a quanto asserito ex adverso, è stato prodotto nonché consegnato all'utente al momento della firma dello stesso (allegato).

Importante sottolineare come nel presente modulo, firmato e sottoscritto da controparte, si legga espressamente che:

“Il cliente dichiara di aver preso completa visione e di accettare le condizioni generali MNP per la fornitura di servizio di portabilità del numero mobile, che gli sono state consegnate e che formano parte integrante e sostanziale del presente modulo. Il sottoscritto, come sopra identificato/a dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, la veridicità dei dati sopra riportati e allega al presente modulo copia di un documento di identità o riconoscimento”.

Il che confermerebbe, dunque, la visione nonché l'avvenuta consegna delle condizioni generali MNP soprarichiamate.

Successivamente, in data 02/08/2022, la linea in oggetto scadeva in ragione della mancata ricarica da parte dell'utente per ben 13 mesi.

Ciò premesso, a distanza di un anno (12/06/2023), parte attrice inoltrava una pec avente ad oggetto la richiesta di copia del modulo di “richiesta del servizio di portabilità del numero mobile (MNP)” del 24/09/2018 ed il modulo di commercializzazione dell'offerta prepagata attivata nella stessa data.

Sul punto, si ritiene opportuno sottolineare come non si comprendano del tutto le ragioni alla base di tale richiesta, considerando il tempo trascorso dalla firma del modulo di portabilità (più di quattro anni) nonché la circostanza per cui l'utente abbia dismesso di ricaricare la linea per più di un anno.

Nonostante l'evidenza di quanto sopra, il reparto competente TIM accoglieva la richiesta dell'istante, ricercando nell'archivio documentale il modulo richiesto, e in questa sede già prodotto; del modulo reperito ed allegato al fascicolo documentale, veniva data comunicazione all'utente, il quale, tuttavia, non ha mai fornito risposta.

Di seguito la comunicazione richiamata:

“Dalla verifica effettuata per la linea 373XXXX263 la stessa risulta attivata con portabilità del numero su rete Tim in data 24/09/2018 effettuata presso negozio. In occasione dell'attivazione il negozio ha rilasciato copia del modulo di richiesta portabilità che pertanto è già in suo possesso, ma per venire incontro alla sua richiesta troverà caricata sul fascicolo documentale la modulistica relativa alla portabilità del numero 373XXXX263 reperita in archivio, non sono stati reperiti altri documenti. Ad oggi la linea

373XXXX263 risulta scaduta in data 02/08/2022 in quanto erano trascorsi più di 12 mesi dall'ultima ricarica effettuata. Tim spa ritiene dunque di aver soddisfatto la sua richiesta”.

3. La replica dell'istante

In data 18/12/2023, l'istante ha replicato alle memorie dell'operatore rilevando quanto riportato nel seguito.

a) “Nonostante l'evidenza di quanto sopra, il reparto competente Tim accoglieva la richiesta dell'istante, ricercando nell'archivio documentale il modulo richiesto, e in questa sede già prodotto; del modulo reperito ed allegato al fascicolo documentale, veniva data comunicazione all'utente, il quale, tuttavia, non ha mai fornito risposta. Di seguito la comunicazione richiamata: “Dalla verifica effettuata per la linea 373XXXX263 la stessa risulta attivata con portabilità del numero su rete Tim in data 24.09.2018 effettuata presso negozio. In occasione dell'attivazione il negozio ha rilasciato copia del modulo di richiesta portabilità che pertanto è già in suo possesso, ma per venire incontro alla sua richiesta troverà caricata sul fascicolo documentale la modulistica relativa alla portabilità del numero 373XXXX263 reperita in archivio, non sono stati reperiti altri documenti. Ad oggi la linea 373XXXX263 risulta scaduta in data 02.08.2022 in quanto erano trascorsi più di 12 mesi dall'ultima ricarica effettuata. Tim XXX ritiene dunque di aver soddisfatto la sua richiesta”.

L'affermazione: “veniva data comunicazione all'utente, il quale, tuttavia, non ha mai fornito risposta” non corrisponderebbe a quanto prodotto ed inviato dall'istante nella fase di comunicazione con le parti, con una duplice risposta utilizzando le opzioni del portale Conciliaweb: cliccando su “rifiuta proposta” e inserendo successivamente testuali motivazioni sufficientemente adeguate (vedi allegato doc. a)1).

Tali comunicazioni costituiscono idonea documentazione probatoria alle risultanze del presente procedimento di definizione e si rilasciano alle valutazioni dell'Autorità.

b) “In via preliminare si eccepisce la domanda avversaria di indennizzo per “mancato riconoscimento del diritto di ottenere una copia del contratto”, in quanto non rientrante nel novero delle fattispecie indennitarie tipizzate ai sensi della Delibera n. 347/18 CONS.”

E' bene ricordare, a tal proposito, che tra i riferimenti normativi utili di cui alla delibera n. 273/16/CONS dell'11/04/2013, approvazione delle “Linee guida relative in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”, compreso allegato, si considera la pluralità di indennizzi come il principio secondo cui: “ad ogni disservizio o lesione subiti dall'utente deve corrispondere la liquidazione di un indennizzo” e che si può condannare l'operatore al pagamento di

indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Inoltre, si tenga conto delle ipotesi specifiche, di cui alla stessa delibera citata n. 347/18/CONS art. 13, comma 7, che così statuisce:

“Per le fattispecie d'inadempimento o disservizio non contemplate dal presente regolamento trovano applicazione, ai fini della definizione delle controversie, le misure di indennizzo giornaliero previste per i casi simili, avuto riguardo alla gravità dell'inadempimento. Se non è possibile ricorrere all'applicazione in via analogica degli indennizzi previsti, l'indennizzo è computato secondo equità”.

Ciò detto si riportano in allegati doc. b)1 – indennizzo equitativo per la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale e procedurale (pag. 9/9), doc. b)2 – indennizzo per non rispetto oneri informativi e doc. b)3 – indennizzo per mancata trasparenza contrattuale.

c) Relativamente alle spese di procedura le stesse “linee guida relative in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche” di cui sopra, al punto III.5.4. statuiscono che:

“Il Regolamento (art. 19, c. 6) prevede che con la definizione possano essere liquidate le spese di procedura, giustificate e necessarie, secondo criteri di equità e proporzionalità, tenendo conto del comportamento delle parti anche nel corso del procedimento di conciliazione. La formulazione della norma implica, innanzitutto, che le spese possano essere liquidate a prescindere dalla domanda di parte e che la liquidazione, in ogni caso, non debba necessariamente coincidere con gli importi documentati dalle parti, bensì debba essere decisa dall'Amministrazione secondo criteri non solo di giustificazione e necessità delle voci di spesa, ma anche di equità e proporzionalità.”

Vedi allegati doc. c)1, pagg. 5/7-6/7-7/7 testo evidenziato, doc. c)2, pag.6/6 testo evidenziato.

d) Le condizioni di contratto definiscono modalità e termini secondo cui Tim fornisce il servizio telefonico congiuntamente disciplinato dalle norme d'uso e dalle condizioni economiche dei singoli profili tariffari che formano parte integrante del contratto stesso insieme alla carta dei servizi Tim.

Inoltre gli operatori hanno l'obbligo di pubblicare anche un prospetto informativo sui costi (stabilito dall'Autorità), le condizioni economiche e contrattuali applicabili e uno schema con la struttura dell'offerta e delle opzioni e promozioni ad essa collegate (delibera n. 252/16/CONS Allegato 1).

Altri obblighi, dettati dall'Autorità, si rilevano all'art. 3 comma 5 della stessa delibera:

“Almeno una volta l’anno, l’operatore comunica in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente”.

All’allegato A alla delibera n.179/03/CSP del 2003:

“Art. 4 (Informazione degli utenti) 1. Gli utenti hanno diritto ad un’informazione completa circa le modalità giuridiche, economiche e tecniche di prestazione dei servizi. Art. 5 (Offerta dei servizi) 1. Le comunicazioni al pubblico delle condizioni di offerta dei servizi di telecomunicazioni sono effettuate in ottemperanza alle linee guida di cui alla delibera n. 417/01/CONS. 2. Gli organismi di telecomunicazioni adottano uno schema di contratto nel quale sono precisati almeno: a) il servizio da fornire, adeguatamente descritto; b) le condizioni, tecniche ed economiche, ed i termini di disponibilità al pubblico che specificano almeno, in relazione alle caratteristiche del servizio: i. il dettaglio dei prezzi, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutti i prezzi applicabili e a tutti i costi di manutenzione; ii. il tempo di fornitura del collegamento iniziale; iii. la durata, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;”.

Il diritto di ricevere copia del contratto sottoscritto è previsto dalla normativa vigente e ricorrente, riferibile alle parti del rapporto, ed è riconducibile al dovere generale delle parti di un rapporto obbligatorio ex art. 1175 del c.c., di agire secondo le regole della correttezza, facendo applicazione del principio della “buona fede”, ex art. 1375 c.c..

Le disposizioni de quibus impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da uno specifico obbligo contrattuale, si rivelino idonei a preservare gli interessi dell’altra; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento.

Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione dei contratti, gravante sull’operatore di telefonia, risiede nel principio di buona fede contrattuale, o, meglio, in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto, ex art. 1374 cc.

Peraltro se ne impone la consegna di un esemplare al cliente, che ha sempre diritto di riceverne copia, sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui questi smarrisca il documento, ovvero dichiarare di non averlo mai ricevuto o ne faccia richiesta di consegna.

Si può, pertanto, affermare che il diritto del Cliente ad ottenere una copia del contratto intercorso con il Gestore è un diritto sostanziale autonomo la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, con la conseguente irrilevanza, ai fini della configurabilità dello stesso, dell’utilizzazione che se ne intende

fare della documentazione richiesta o della ragione per la quale non si dispone di una copia della stessa.

A tanto consegue che l'operatore di telefonia che non provveda a consegnare la copia del contratto, incorre in un inadempimento contrattuale ed in una responsabilità contrattuale che legittima il Cliente a richiedere il risarcimento danni; che il cliente ha diritto a richiedere copia del contratto in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione della linea interessata.

Le condizioni economiche sono meglio specificate a titolo esaustivo - esemplificativo nell'allegato doc. d)1 – Riepilogo della commercializzazione-Offerta prepagata che riporta, in copia conforme all'originale, di un contratto simile precedentemente sottoscritto a quello che viene richiesto in questa sede, la commercializzazione dell'offerta, documentando la tipologia dell'offerta, e il dettaglio dell'offerta: tariffa ed opzione.

Si rileva che l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, stabilisce che, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, l'offerta tariffaria degli operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del traffico telefonico.

L'art. 1, comma 1, lettera i, della delibera Agcom n. 252/16/CONS definisce "opzione": una specifica pattuizione contrattuale che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio, sottoscrivibile in aggiunta ad una offerta di base.

Pertanto è corretto affermare che la forma scritta è elemento essenziale del contratto quando è richiesta dalla legge, come nel caso specifico, a pena di nullità.

Lo stabilisce l'art. 1325 del Codice Civile ai sensi del quale

"I requisiti del contratto sono l'accordo delle parti, la causa, l'oggetto, la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità".

Il contratto relativo all'offerta denominata "Tim Five IperGO", nota e certa (vedi allegato doc. d)2), come meglio dettagliata nella sua intrinseca "opzione", non può infatti esistere se non è esternata nella forma scritta e che nella procedura di definizione valgono le regole ordinarie sulla ripartizione dell'onere della prova fra le parti previste dal Codice Civile ed applicabili al rito ordinario.

Ne consegue che, trattandosi nella maggior parte dei casi di fattispecie inerenti a rapporti contrattuali, la norma di riferimento sarà sempre quella di cui all'art. 1218 Codice Civile, secondo il quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

In base alla consolidata interpretazione giurisprudenziale di tale articolo, quindi, il creditore della prestazione, tipicamente l'utente, dovrà limitarsi a dedurre l'esistenza del contratto fra le parti ed il suo contenuto, mentre il debitore della prestazione, cioè l'operatore, dovrà fornire la prova del proprio adempimento, perché, in mancanza, l'inadempimento o l'inesatto adempimento denunciati saranno confermati.

Varrà anche la regola sulla responsabilità per fatto degli ausiliari, art. 1228 Codice Civile, secondo cui, salva la diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

4. Motivazione della decisione

Preliminarmente, occorre evidenziare come, ai sensi dell'art. 15 dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS, una volta che l'Ufficio competente del Corecom ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento e, contestualmente, reso disponibile alla parte convenuta l'istanza depositata completa di allegati, quest'ultima, ai sensi del successivo art. 16, comma 2, del predetto allegato, ha la

“facoltà di presentare memorie e depositare documenti, a pena di irricevibilità, entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Entro i successivi venti giorni, sempre a pena di irricevibilità, le parti possono presentare le proprie memorie di replica. I documenti depositati ai sensi del presente comma sono contestualmente resi disponibili alla controparte per via telematica ...”.

Ne consegue l'irricevibilità di quanto depositato sia dopo la comunicazione di avvio del procedimento sia in sede di repliche all'operatore.

Quest'ultima specifica fase procedurale, in particolare, va infatti utilizzata unicamente come occasione di eventuale dettaglio di quanto già esplicitamente indicato nell'istanza introduttiva.

Diversamente, mentre l'istante si gioverebbe di più momenti di difesa (in fase di deposito dell'istanza, dopo la comunicazione di avvio e in sede di replica), l'operatore avrebbe a disposizione la sola fase di deposito delle memorie difensive, con conseguente pregiudizio per il proprio diritto di difesa (ex multis, Corecom Abruzzo delibera n. 43/2020).

Sempre in via preliminare, non è ammissibile la richiesta di cui al punto d) in quanto connessa ad un obbligo di fare estraneo alla cognizione del Corecom ai sensi dell'art. 20, comma 4, dell'allegato B alla delibera n. 194/23/CONS, poiché l'oggetto della pronuncia è limitato agli eventuali rimborsi e indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

Ciò premesso, alla luce dell'istruttoria svolta, le richieste dell'istante vengono respinte per i motivi di seguito descritti.

Parte istante chiede all'intestato Corecom di accertare, in capo all'operatore, la carenza di adeguata informativa in merito alle condizioni giuridiche ed economiche dell'offerta cui aveva aderito e la violazione dell'art. 4 dell'allegato A alla delibera n. 179/03/CSP del 24/07/2003, con conseguente liquidazione di indennizzi e consegna della documentazione mancante.

A tal fine allega PEC del 12 giugno 2023 con cui chiedeva a TIM, rispetto al contratto concluso il 29 settembre 2018 – codice PDV 3XX06 –, il modulo di richiesta del servizio di portabilità del numero mobile ed il riepilogo della commercializzazione per l'offerta prepagata.

A sostegno della propria posizione, l'operatore produce il modulo di richiesta del servizio di portabilità del numero mobile 373XXXX263, che risulta sottoscritto dall'istante il giorno 24 settembre 2018.

Considerato che l'istante non ha mai disconosciuto la firma apposta al modulo sopra citato e che non è emerso alcun elemento utile a fare supporre che il contratto fosse stato concluso a distanza, era pertanto onere dell'utente, secondo l'ordinaria diligenza, farsi consegnare, in sede di stipula, copia del contratto sottoscritto e delle condizioni ad esso relative o, quantomeno, non attendere sino a giugno 2023 prima di richiederne copia all'operatore (conformi: Corecom Piemonte, delibera n. 55/2020; Corecom Abruzzo, delibera n. 17/2020; Corecom Lazio, determina Fasc. n. GU14/32XXX5/2020).

In base a tanto, oltre al fatto che, eccetto la PEC di giugno 2023, non risulta a fascicolo alcun tipo di reclamo - in modo particolare di quelli volti a segnalare incongruenze tra quanto prospettato e quanto effettivamente contrattualizzato/fatturato (addebiti ingiustificati, condizioni di cui l'istante non aveva avuto contezza, ecc.) -, non si rinvergono i presupposti per accogliere le richieste di cui ai punti a) e b).

Non potendosi dunque configurare una condotta illecita in capo all'operatore per i motivi appena esposti, la richiesta di indennizzo di cui al punto c) viene respinta.

Considerato il rigetto delle domande di parte istante, la richiesta di cui al punto e) viene respinta.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Rigetta l'istanza di XXX nei confronti di TIM XXX per le motivazioni di cui in premessa.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 01/03/2024

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Giancarlo Mazzuca